



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori OSTELLARI, CANDURA, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2018**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvizione di persone anziane

ONOREVOLI SENATORI. - Le cronache ci segnalano sempre più spesso un aumento delle truffe nei confronti delle persone anziane. La truffa nei confronti degli anziani è un reato ignobile che deve essere punito più severamente. Il basso livello delle attuali sanzioni penali è spesso frutto dell'applicazione di una pena lieve, come quella prevista dall'articolo 640 del codice penale, nonché dell'applicazione dell'equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti se non, in casi frequenti, della prevalenza delle prime sulle seconde.

La tutela giuridica di soggetti minori e anziani, sotto un profilo penalistico, trova nell'articolo 643 del codice penale, dedicato al reato di « circonvenzione di persone incapaci », la sanzione tipica. Purtroppo, però, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la disposizione fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica. Inoltre, la stessa disposizione è vincolata al compimento di un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico per l'agente o per altri. Proprio da tale tipicità discende, di fatto, una restrizione del campo applicativo. Ne consegue che il magistrato dovrà comunque procedere, in via preliminare, ad accertare uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettuale e volitiva. Risulta evidente che, qualora la vittima del reato non versi in tale stato, il soggetto agente non sarà punibile in relazione a questa fattispecie di reato.

Il presente disegno di legge prevede l'introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale, che consente di punire colui che rag-

giura una persona che si trova in stato di bi-

sogno ovvero che abusa di una condizione di debolezza o di vulnerabilità, condizione tipica di una persona anziana, senza legare tale stato a un'età precisa. Il solo criterio dell'età, infatti, non si presta a garantire uno strumento efficace per reprimere il maggior numero di reati commessi nei confronti delle persone anziane.

Con l'articolo 2 si modifica, in caso di condanna, l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Con l'articolo 3 si modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale e si consente l'arresto obbligatorio in flagranza. Tenuto conto che spesso l'arresto in flagranza risulta difficile in relazione alla commissione di questo tipo di reato - in quanto le vittime, ovviamente, comprendono ciò che è successo soltanto dopo essere state aggirate - l'articolo 4 prevede, in analogia alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che « si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Con le modifiche proposte si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 643-bis - (*Circonvenzione di persone anziane*) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso ovvero abusando della situazione di bisogno o della condizione emotiva, induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 500 a euro 2.000 ».

### Art. 2.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

« Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 643-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al risarcimento integrale del danno alla persona offesa ».

### Art. 3.

1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delitti previsti dagli articoli 643 e 643-bis del codice penale; ».

## Art. 4.

1. Per il reato previsto e punito dall'articolo 643-*bis* del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per comprovate ragioni di condizioni di emergenza e di salvaguardia dell'ordine pubblico, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.